

Il giorno 30 Luglio 2019

tra

le società Magneti Marelli S.p.A., Sistemi Sospensioni S.p.A., Automotive Lighting Italia S.p.A., Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. che applicano il CCSL (di seguito "Magneti Marelli"),

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat Rappresentanza,

considerate le caratteristiche dell'elemento retributivo per efficienza di cui all'art. 11 del titolo terzo e all'allegato tecnico n. 8 del CCSL dell'11 marzo 2019, anche in relazione ai presupposti di maturazione, e le peculiarità del contratto di somministrazione di lavoro, si è convenuto quanto segue in materia di modalità e criteri per la determinazione e corresponsione dell'elemento retributivo sopra citato per i lavoratori (operai, impiegati e quadri) somministrati, tramite contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, presso le società Magneti Marelli che applicano il CCSL.


L'elemento retributivo per efficienza, annuale, collegato ai risultati di efficienza e calcolato secondo quanto previsto dal sopracitato art. 11 e dall'allegato tecnico n. 8 del CCSL in riferimento alla società/unità produttiva di utilizzo, è riconosciuto in un'unica soluzione, per i ratei mensili maturati (anche in più missioni nel corso dell'anno) di spettanza, ai lavoratori somministrati il cui utilizzo presso le società sopra indicate sia in corso al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Al lavoratore somministrato che eventualmente, in corso d'anno, presti la propria attività presso diversi settori/società/unità produttive è riconosciuto in unica soluzione l'elemento retributivo per efficienza spettante secondo le regole definite dal presente accordo, determinandone proporzionalmente l'ammontare sulla base dei periodi di servizio utile in somministrazione presso i settori/società/unità produttive coinvolti e dei risultati di efficienza/WCM o altro parametro previsto relativi a tali settori/società/unità produttive.

Ai fini della valorizzazione del suddetto elemento retributivo gli inquadramenti e i relativi salari base annuali lordi di riferimento sono individuati secondo quanto previsto dal primo comma del paragrafo "Regole applicative" dell'art. 11 del titolo terzo del CCSL.

Per il riconoscimento dell'elemento retributivo sopra indicato:

- sono utili i periodi di assenza con trattamento economico, conseguente alla corresponsione di retribuzione o di indennità previdenziali e assistenziali a carico degli specifici Istituti, relativi a periodi in cui il lavoratore interessato sia in somministrazione presso le suddette società;
- il rateo mensile è considerato maturato ai relativi fini quando i periodi di servizio utile, in somministrazione presso le suddette società, siano uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del singolo mese.



In caso di somministrazione di lavoro a tempo parziale, tale elemento retributivo va riproporzionato in ragione del ridotto orario di lavoro ordinario che caratterizza tale tipologia di rapporto.


Gli importi dell'elemento retributivo per efficienza sono stati definiti dalle Parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, e pertanto tali importi sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che gli importi dell'elemento retributivo sopra indicato sono da escludere dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Ai fini della corresponsione dell'elemento retributivo per efficienza, per quanto di spettanza, ai sopra indicati lavoratori somministrati, le società Magneti Marelli interessate provvederanno a comunicare, per quanto di loro competenza, alle agenzie di somministrazione interessate, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i risultati di efficienza, le informazioni necessarie per il pagamento ai somministrati - a cura di tali agenzie con il primo prospetto paga utile successivo alla suddetta comunicazione - dell'elemento retributivo per efficienza.

Letto, confermato e sottoscritto

per le società Magneti Marelli




per FIM-CISL



UILM-UIL



FISIMCO



UGLM



AQCFR

